Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 23 settembre 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 241 DEL 23 SETTEMBRE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 6 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali » effettuate il 15 settembre 1970.

(9086)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 316ª e 317ª seduta pubblica, lunedì 28 settembre 1970, alle ore 10 e 17 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Seguito della discussione dei disegni di legge*:

1. Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (*Approvato dalla Camera dei deputati*). *Relatore*: BARDI; *relatore di minoranza*: FALCUCCI Franca (973).
2. Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Approvato dalla Camera dei deputati*). *Relatori*: ZUCCALÀ e SALARI (676).

II. *Seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato. Relatore*: GRONCHI (*Doc.* II n. 4).

III. *Discussione del disegno di legge*:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità. *Relatore*: TRABUCCHI (524).

(*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art. 32 del Regolamento*).

(9202)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1970.

Costituzione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 473;
Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;
Visto il proprio decreto 23 maggio 1964, n. 655;
Vista la Costituzione della Repubblica;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Per il triennio 1° giugno 1970-31 maggio 1973, la commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, è costituita come segue:

De Capua dott. Andrea, consigliere di Stato, presidente, esperto;
Russo dott. Raffaele, consigliere di Stato, vice presidente;
Ziniti dott. Paolo, presidente di sezione di corte d'appello;
Anelli dott. Carlo, consigliere di Stato;
Sanzo dott. Vito, direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;
Viaggio dott. Salvatore, direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Tracanna avv. Luciano, sostituto avvocato generale dello Stato;
Nardi dott. Attilio, consigliere della Corte dei conti, designato dal Ministero del tesoro;
Carusone dott. Giovanni, direttore della divisione XVI-*Bis*, *dell'edilizia popolare ed economica;*
D'Arienzo dott. Tommaso, presidente di sezione della Corte di cassazione A. R., esperto;
Laschena dott. Renato, consigliere di Stato, esperto;
Melito dott. Pasquale, consigliere di Stato, esperto;
Crisci dott. Giorgio, consigliere di Stato, esperto;
De Roberto dott. Alberto, consigliere di Stato, esperto;
Spanò dott. Guido, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;
Sica dott. Gerardo, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;
Martuscelli dott. Michele, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;
Ciardulli dott. Enzo, sostituto avvocato generale dello Stato, esperto;
Ammirati dott. Luigi, avvocato generale della corte di appello, esperto;
Torregrossa dott. Giovanni, consigliere di corte d'appello, esperto;
Caldora dott. Gaetano, consigliere di corte d'appello, esperto;
Monaco dott. Aldo, consigliere della Corte dei conti, esperto;
Corbelli dott. Luigi, consigliere di corte d'appello, esperto;
Mancuso dott. Filippo, consigliere di corte d'appello, esperto;
Mancini dott. Mario, magistrato di corte d'appello, esperto;
Salerni dott. Francesco, magistrato di corte d'appello, esperto;
Carnevale dott. Corrado, magistrato, esperto;
Palamara dott. Rocco, magistrato di tribunale, esperto;
De Flora dott. Ferdinando, direttore di ragioneria, esperto;
Ciccolini dott. Clinio, ispettore capo delle ferrovie dello Stato e dell'aviazione civile, rappresentante del ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 4 luglio 1945, n. 4117;
Bambini dott. Luigi, ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;
Occhiuzzi dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;
Fittipaldi dott. ing. Nicola Mario, ingegnere capo del genio civile, esperto;
Gallo dott. Antonino, 1° referendario della Corte dei conti, esperto;
Schettini avv. Walter, esperto;
Zaccagnin prof. avv. Mario, esperto.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 129 del testo unico succitato, la commissione centrale di vigilanza è divisa in due sezioni, costituite come segue:

Prima sezione. — (Decisione di controversie attinenti alla prenotazione ed assegnazione degli alloggi,

alla posizione e qualità di socio od aspirante socio, decisione di controversie tra socio e socio e tra socio e cooperativa, contravvenzioni alle norme vigenti, decisione di controversie all'assegnazione di alloggi con patto di futura vendita costruiti dagli istituti per le case popolari ed enti vari col contributo dello Stato, pareri su questioni varie, ecc.).

De Capua dott. Andrea, presidente;
Russo dott. Raffaele;
Ziniti dott. Paolo;
Anelli dott. Carlo;
Sanzo dott. Vito;
Viaggio dott. Salvatore;
Tracanna avv. Luciano;
Nardi dott. Attilio;
Carusone dott. Giovanni;
D'Arienzo dott. Tommaso;
Laschena dott. Renato;
Melito dott. Pasquale;
Crisci dott. Giorgio;
De Roberto dott. Alberto
Spanò dott. Guido;
Sica dott. Gerardo;
Martuscelli dott. Michele;
Ciardulli dott. Enzo;
Ammirati dott. Luigi;
Torregrossa dott. Giovanni;
Caldora dott. Gaetano;
Monaco dott. Aldo;
Corbelli dott. Luigi;
Mancuso dott. Filippo;
Mancini dott. Mario;
Salerni dott. Francesco;
Carnevale dott. Corrado;
Palamara dott. Rocco;
De Flora dott. Ferdinando;
Ciccolini dott. Clinio;
Bambini dott. Luigi;
Occhiuzzi dott. Giuseppe;
Fittipaldi dott. ing. Nicola Mario;
Gallo dott. Antonino;
Schettini avv. Walter;
Zaccagnin prof. avv. Mario

Seconda sezione. — (Pareri su atti definitivi di appalto, contratti principali e suppletivi, capitolati; su proposte di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni sociali; pareri sui compensi per la redazione dei progetti e per la redazione e contabilizzazione dei lavori; pareri su ricorsi avverso il collaudo e la ripartizione delle spese occorse per la costruzione delle cooperative edilizie e pareri vari in materia tecnica):

De Capua dott. Andrea, presidente;
Russo dott. Raffaele;
Ziniti dott. Paolo;
Sanzo dott. Vito;
Viaggio dott. Salvatore;
Tracanna avv. Luciano;
Carusone dott. Giovanni;
Carnevale dott. Corrado;
Spanò dott. Guido;
Palamara dott. Rocco;
Monaco dott. Aldo;
De Flora dott. Ferdinando;
Sica dott. Gerardo;
Martuscelli dott. Michele;
Ciccolini dott. Clinio;
Bambini dott. Luigi;
Occhiuzzi dott. Giuseppe;
Schettini avv. Walter;
Salerni dott. Francesco;
Fittipaldi dott. ing. Nicola Mario;
Caldora dott. Gaetano.

E' data facoltà al presidente di sottoporre gli affari di maggior rilievo all'esame della commissione plenaria, per il parere.

Art. 3.

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 239, primo comma, del sopracitato testo unico, la commissione è composta come segue:

Presidente:
De Capua dott. Andrea;

Membri effettivi:
Russo dott. Raffaele;
Sanzo dott. Vito;
Tracanna avv. Luciano;
Caldora dott. Gaetano;
Palamara dott. Rocco;
Ciardulli dott. Enzo.

Membri supplenti:
Carusone dott. Giovanni;
Occhiuzzi dott. Giuseppe.

Art. 4.

La commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica in sede plenaria di cui al terzo comma del citato art. 239, è composta come segue:

Presidente:
De Capua dott. Andrea;

Membri effettivi:
Russo dott. Raffaele;
Anelli dott. Carlo;
Viaggio dott. Salvatore;
Tracanna avv. Luciano;
D'Arienzo dott. Tommaso;
Ziniti dott. Paolo;
Melito dott. Pasquale;
Sanzo dott. Vito;
Martuscelli dott. Michele;
Sica dott. Gerardo.

Membri supplenti:
Bambini dott. Luigi;
Ciardulli dott. Enzo;
Ciccolini dott. Plinio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1970

SARAGAT

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1970
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 36

(8632)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone panoramiche del comune di Scalea.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 luglio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, due zone panoramiche nel comune di Scalea;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Scalea (Cosenza);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico, perchè facenti parte della lunga fascia costiera di 60 km., limitata ad ovest dalla battiglia del mar Tirreno, che si adagia sui primi rilievi collinari, talvolta dolci, spesso dirupati, risalenti verso la cortina dell'Appennino calabrese, magnifico fondale, frastagliato

nel cielo, a tutte le visioni della costa; in particolare la zona a nord presenta un più armonioso e logico collegamento con il vincolo del comune di San Nicola Arcella mentre quella a sud collega e rende continuo il vincolo della costa di Scalea con il comune di Santa Maria; l'intera fascia offre nel suo insieme brevi e fertili pianure fra i dossi dove in tempi remoti si spingevano i flutti del mar Tirreno; dalle zone che posseggono un paesaggio di carattere quasi caprese dove la costa, bagnata da un mare del blu più intenso, si sfrangia in dirupi, scogliere fantastiche ed isole con grotte dai magici riflessi, si passa a zone collinari di effetto più sereno con lussureggiante vegetazione, mentre alcuni centri abitati dal nobile aspetto ambientale, piccole borgate, casolari sparsi e torri costiere rendono più vivace ed umano l'aspetto spettacolare della natura;

Decreta:

Le zone, come sottospecificate, site nel territorio del comune di Scalea (Cosenza) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

Zona a nord:

Cominciando a settentrione confine col comune di San Nicola Arcella sino alla sua intersezione con la strada comunale Petrosa, tratto di questa strada sino al suo incrocio con la strada statale n. 18 Tirrena inferiore — tratto della strada n. 18 Tirrena inferiore sino a raggiungere il predetto confine col comune di San Nicola Arcella.

Zona a sud:

A nord ex fosso Cacace, strada comunale Arenella sino al suo incrocio con via del Lauro e via del Molino — tratto della strada comunale del Molino, quindi la strada comunale Grisolia-Lintiscita, i mappali 59, 140, 60, 139, 53 (foglio n. 14) — tratto della strada comunale Arenile sino a raggiungere il letto del fiume Lao ad ovest del mappale n. 73 (foglio n. 14), attraversato il fiume Lao, tratto di detto fiume indi i mappali 9, 10, 11, 12, 31 e 32 (foglio n. 18) — indi il confine col comune di Santa Maria sino a raggiungere il mare, indi la battigia sino all'ex torrente Cacace.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Scalea provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 giugno 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi, 8 del mese di luglio 1967, presso la sede della soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria sita in piazza Europa n. 14 in Cosenza, debitamente convocata si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente ordine del giorno:

Fascia litorale tirrenica compresa fra il confine Lucano ed il comune di Fuscaldo escluso.

Dopo serena discussione messa ai voti la suddetta proposta di vincolo, essa viene approvata all'unanimità. Il presidente, constatata la maggioranza assoluta di assensi per il vincolo proposto, dichiara, a nome della commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato il vincolo paesistico in comune di Scalea secondo i suaccennati limiti.

Riepilogo

Per cui il vincolo paesistico totale in comune di Scalea ha il perimetro così descritto:

cominciando da nord il confine con il comune di San Nicola Arcella sino al suo incontro con la statale n. 18 Tirrena inferiore, tratto di detta strada sino al suo incrocio con la strada comunale Petrosa. Tratto della strada comunale Petrosa sino a che essa raggiunge il fosso Foce, tratto del fosso Foce sino alla sua confluenza con il torrente di Sopra. Piccolo tratto del torrente Canale di Sopra, i mappali 209 e 208 (foglio n. 4) sino a raggiungere la strada comunale Cappella San Biagio, breve tratto di detta strada indi i mappali 14, 16, 28, 85, 86, 88 e 89 (foglio n. 7 ed i mappali 19, 17 e 177 foglio n. 9) sino alla strada provinciale Scalea-Mormanno, breve tratto di detta strada sino al suo incontro con la strada comunale Cutura, indi il mappale 182 (foglio n. 9 - tratto del canale Tirello o Tirollo sino alla sua intersezione con via del Lauro, tratto di via del Lauro, tratto della strada del Molino, la strada comunale Grisolia-Lintiscita, i mappali 59, 140, 60, 139, 53 (foglio n. 14) tratto della strada comunale Arenile sino a raggiungere il letto del fiume Lao, ad ovest del mappale n. 73 (foglio n. 14), attraversato il fiume Lao, tratto di detto fiume i mappali 9, 10, 11, 12, 31 e 32 (foglio n. 18) - indi il confine col comune di Santa Maria sino a raggiungere il mare. La battigia del mare sino al confine con il comune di San Nicola Arcella.

(*Omissis*).

(8871)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

Organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1959, concernente la regolamentazione del terzo comma del predetto art. 6, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto l'ordinamento degli studi della facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna, Napoli e Trieste;

Vista la relazione della Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali - n. AG.4.2.3/281 del 16 luglio 1970, riguardante la proposta organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nella adunanza n. 26 del 21 luglio 1970;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1970-71 è organizzata una scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria. La scuola ha sede in Roma, presso la Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e i relativi corsi verranno tenuti presso la facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna, Napoli e Trieste, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso di ammissione non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato bandirà il relativo concorso di ammissione, specificando il numero dei posti, i requisiti di ammissibilità, le modalità del concorso e le relative materie di esame; le modalità di svolgimento, le materie e gli esami dei corsi professionali; la istituzione e la assegnazione di borse di studio e la decadenza dalle stesse e da allievi della scuola; i controlli da effettuare e la potestà disciplinare sul comportamento degli allievi; le modalità di formazione delle graduatorie ai fini del diretto reclutamento dei migliori allievi.

Il direttore generale medesimo, inoltre, nominerà una commissione per la scuola professionale, specificandone la composizione ed i compiti.

Il bando del concorso di ammissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' autorizzata:

1) l'erogazione della somma complessiva di lire 6.600.000 (seimilioniseicentomila), in ragione di lire 2.200.000 (duemilioniduecentomila) a favore di ciascuna delle Università degli studi di Bologna, Napoli e Trieste, a titolo di compenso per l'effettuazione dei corsi professionali (compreso il relativo onere per i docenti), per l'uso dei locali e delle attrezzature degli istituti della rispettiva facoltà, nonchè per i maggiori oneri derivanti dalla frequenza, da parte di allievi, a lezioni ed esercitazioni su materie universitarie concernenti i trasporti ferroviari, previste a completamento dei corsi della scuola;

2) l'erogazione della somma complessiva massima di L. 10.500.000 (diecimilionicinquecentomila) per la istituzione — connaturata alla stessa organizzazione della scuola — di borse di studio da conferire ratealmente agli allievi, secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione e nei limiti del detto importo, a titolo di incentivo a prendere parte al concorso ed a seguire i corsi.

Gli importi di cui, per un massimo complessivo di L. 17.100.000 (diciassettemilionicentomila), faranno carico: per L. 6.600.000 (seimilioniseicentomila) allo stanziamento del capitolo 214 « Spese per l'istruzione e l'informazione tecnico-professionale del personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1970 (partitario 16580); per L. 10.500.000 (diecimilionicinquecentomila) allo stanziamento che verrà iscritto nel corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1970
Registro n. 54 *Bilancio trasporti, foglio n.* 391

(8908)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1970.

Determinazione del tasso agevolato da applicarsi, per l'anno 1970, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (Credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Vista la legge 30 maggio 1970, n. 379, recante integrazioni e modifiche della suddetta legge n. 1;

Visto, in particolare, l'art. 3 della succitata legge n. 379, il quale prevede che per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, il tasso agevolato da porre a carico delle imprese finanziate sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale del credito e risparmio;

Vista la lettera in data 14 luglio 1970, con cui il Ministero della marina mercantile manifesta il suo avviso in ordine alla misura del tasso agevolato suddetto;

Ritenuto che detto tasso possa essere stabilito per il corrente anno nella misura del 6 %;

Ritenuta, ai fini del parere di cui all'art. 3 della citata legge n. 379, l'urgenza a termini dell'art. 14 della legge bancaria e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 30 maggio 1970, n. 379, il tasso agevolato da porre a carico delle imprese finanziate per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive integrazioni e modifiche, è determinato, per l'anno 1970, nella misura del 6 % (sei per cento) in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1970

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1970
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 195

(8745)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 16 settembre 1970:

Falce Antonio, notaio residente nel comune di Borzonasca, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova.

Torrente Giuseppe, notaio residente nel comune di Varese Ligure, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Ronco Scrivia, stesso distretto.

Morra Flavio, notaio residente nel comune di Arquata Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Cicagna, distretto notarile di Genova.

Galletta Domenico, notaio residente nel comune di Sorso, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari.

Tumbarello Rosario, notaio residente nel comune di Niscemi, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Partanna, distretto notarile di Trapani.

Di Trapani Saro Salvatore, notaio residente nel comune di Rosolini, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Francofonte, stesso distretto.

(9030)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di arredamento presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di arredamento, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9162)

Vacanza della cattedra di diritto privato comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di diritto privato comparato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9163)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fondachelli Fantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1970, il comune di Fondachelli Fantina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.320.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8930)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1970, il comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.866.459, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9005)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1970, il comune di Sassocorvaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.405.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9006)

Autorizzazione al comune di Sennori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1970, il comune di Sennori (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9007)

Autorizzazione al comune di Tissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1970, il comune di Tissi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.988.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9008)

Autorizzazione al comune di Usini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1970, il comune di Usini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9009)

Autorizzazione al comune di Anguillara Sabazia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Anguillara Sabazia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.123.631, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9010)

Autorizzazione al comune di Casperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Casperia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.238.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8977)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Iato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1970, il comune di San Giuseppe Iato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.562.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9004)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1970, il comune di Bessude (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8924)

Autorizzazione al comune di Candiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Candiana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.807.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8925)

Autorizzazione al comune di Castel Sardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1970, il comune di Castel Sardo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.562.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8926)

Autorizzazione al comune di Granze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Granze (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.168.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8927)

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1970, il comune di Ittireddu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.885.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8928)

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Fanano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.013.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8929)

Autorizzazione al comune di Lula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1970, il comune di Lula (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8931)

Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1970, il comune di Luras (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8932)

Autorizzazione al comune di Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1970, il comune di Monti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.983.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8933)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Vitale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Megliadino San Vitale (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.023.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8934)

Autorizzazione al comune di Mores ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1970, il comune di Mores (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8935)

Autorizzazione al comune di Nurallao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1970, il comune di Nurallao (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8936)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1970, il comune di Olmedo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8937)

Autorizzazione al comune di Orune ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1970, il comune di Orune (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8938)

Autorizzazione al comune di Osilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1970, il comune di Osilo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.493.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8939)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1970, il comune di Ospedaletto Euganeo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 854.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8940)

Autorizzazione al comune di Palagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1970, il comune di Palagano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.703.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8941)

Autorizzazione al comune di Ponso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Ponso (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.966.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8942)

Autorizzazione al comune di Pozzonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Pozzonovo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.841.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8943)

Autorizzazione al comune di Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Sant'Elena (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.659.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8944)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Santa Margherita d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.968.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8945)

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1970, il comune di Sennariolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8946)

Autorizzazione al comune di Spello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Spello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.823.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8947)

Autorizzazione al comune di Terrassa Padovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Terrassa Padovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8948)

Autorizzazione al comune di Tiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1970, il comune di Tiana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8949)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1970, il comune di Torpè (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8950)

Autorizzazione al comune di Vighizzolo d'Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Vighizzolo d'Este (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.694.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8951)

Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Castel di Tora (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.071.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8978)

Autorizzazione al comune di Orvinio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Orvinio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 723.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8998)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2646 Mod. 25/A D.P. — Data: 22 maggio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico — Intestazione: Gigli Enzo fu Gaetano, nato a Macerata il 6 dicembre 1906 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 agosto 1970

(8384)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 22 settembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	625,05	624,90	625 —	625 —	624,80	625,05	624,90	625 —	625,05	624,95
Dollaro canadese	617,20	617 —	616,50	616,90	616,50	617,20	616,60	616,90	617,20	617,50
Franco svizzero	145,20	145,10	145,10	145,03	145,20	145,20	145,11	145,03	145,20	145,15
Corona danese	83,34	83,32	83,35	83,335	83,30	83,34	83,32	83,335	83,34	83,30
Corona norvegese	87,48	87,45	87,45	87,44	87,40	87,48	87,43	87,44	87,48	87,45
Corona svedese	120,28	120,25	120,25	120,26	119,90	120,26	120,23	120,26	120,28	120,25
Fiorino olandese	173,74	173,68	173,75	173,71	173,50	173,75	173,69	173,71	173,74	173,75
Franco belga	12,59	12,59	12,5925	12,592	12,59	12,58	12,591	12,592	12,59	12,60
Franco francese	113,17	113,15	113,18	113,05	113,10	113,15	113,14	113,05	113,17	113,15
Lira sterlina	1491,20	1491 —	1491,10	1491,60	1491 —	1491,20	1491,35	1491,60	1491,20	1491,50
Marco germanico	172,13	172,08	172,11	172,02	172,10	172,14	172,09	172,02	172,13	172,17
Scellino austriaco	24,20	24,20	24,1950	24,203	24,20	24,20	24,199	24,203	24,20	24,22
Escudo portoghese	21,83	21,80	21,80	21,832	21,80	21,82	21,85	21,832	21,83	21,84
Peseta spagnola	8,98	8,95	8,99	8,9825	8,90	8,98	8,98	8,9825	8,98	8,99

Media dei titoli del 22 settembre 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,025
» 5 % (Ricostruzione)	86,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,60
» 5 % (Città di Trieste)	86,325
» 5 % (Beni esteri)	83,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,90
» 5,50 % » » 1968-83	81,75
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,575
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 settembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	624,95
Dollaro canadese	616,75
Franco svizzero	145,12
Corona danese	83,327
Corona norvegese	87,435
Corona svedese	120,245
Fiorino olandese	173,70
Franco belga	12,591
Franco francese	113,145
Lira sterlina	1491,475
Marco germanico	172,105
Scellino austriaco	24,201
Escudo portoghese	21,841
Peseta spagnola	8,981

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 18 gennaio 1969 al 30 gennaio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 24/69, 85/69 e 96/69 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4) .	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	108,40
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- l'Algeria e il Marocco	142,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	174,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna	38,00
	- gli altri paesi terzi	43,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi .	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	16,67
	- gli altri paesi terzi . . .	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel - en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	16,67
	- il Regno Unito .	44,36
	- la Spagna .	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- l'Australia . .	43,00
	- il Giappone	61,00
	- Portorico	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 91,30.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 91,30.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione *differenziata, stabilito* in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un *regime di commercio di Stato.*

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7559)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso, per titoli ed esami, a complessivi trenta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale 19109 del 21 luglio 1970, concernente la organizzazione di una scuola professionale per l'anno accademico 1970-71;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a complessivi trenta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso la facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna, Napoli e Trieste, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, purchè alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda (30 novembre 1970) si trovino in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'assunzione in servizio ferroviario e non abbiano superato il 28° anno di età:

1) i laureati in ingegneria, esclusi quelli in ingegneria chimica, elettronica, nucleare, mineraria, aeronautica e navale;

2) gli studenti in ingegneria, esclusi quelli in ingegneria chimica, elettronica, nucleare, mineraria, aeronautica e navale, iscritti al 5° anno della facoltà per l'anno accademico 1970-71 o che lo siano stati per il 1969-70 o che siano fuori corso del 5° anno, purchè, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, non debbano ancora sostenere, per completare l'intero piano di studi più di nove esami, oltre l'esame di laurea.

Al concorso non sono ammessi i vincitori dei concorsi relativi alla scuola professionale organizzata negli scorsi anni accademici, salvo quanto previsto al successivo art. 18.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso, su carta legale e redatta in conformità al modello allegato *A*), dovrà essere trasmessa in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali, piazza della Croce Rossa, Roma, entro il termine perentorio del 30 novembre 1970.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite nemmeno di organi periferici ferroviari - e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per il militare alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda il candidato dovrà dichiarare:

il cognome e nome, la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegato presso Pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il gruppo di materie, di cui al successivo art 9, prescelto per l'esame di concorso;

la facoltà di ingegneria (Bologna o Napoli o Trieste) presso la quale intende seguire i corsi della scuola professionale;

il proprio indirizzo ed il numero di codice postale.

Art. 4.

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà produrre:

un certificato, rilasciato dalla rispettiva università, dal quale risultino tutti gli esami superati e i voti riportati, nonchè il numero degli esami eventualmente mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. Nel certificato rilasciato agli studenti che hanno sostenuto favorevolmente tutti gli esami previsti per il conseguimento della laurea, dovrà essere espressamente precisata anche tale situazione, indispensabile per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto 1 del successivo art. 8.

Nel certificato medesimo, od in altro aggiuntivo, dovrà altresì risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti, l'anno di corso al quale sono iscritti per il 1970-71, o sono stati iscritti per l'anno 1969-70;

i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni), ai fini dell'attribuzione di puntazioni aggiuntive di cui all'ultimo comma del successivo art. 8.

I certificati universitari non conformi a quanto sopra specificato comportano l'esclusione dalla partecipazione al concorso.

Art. 5.

L'ammissione alla scuola professionale è subordinata alla condizione che, nel piano di studi seguito o da seguire dal candidato per il conseguimento della laurea, siano comprese le seguenti materie riguardanti i trasporti ferroviari:

«Tecnica ed economia dei trasporti» (è considerata equivalente la materia «Trasporti I»);

«Trazione elettrica» (è considerata equivalente la materia Trazione e propulsione»).

In caso contrario, nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà impegnarsi, qualora risulti vincitore del concorso medesimo, a frequentare nell'anno accademico 1970-71 le lezioni delle dette materie presso la prescelta facoltà di ingegneria ed a sostenerne gli esami presso la scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi, restando inteso che gli esami sulle discipline suddette, sostenuti presso la scuola, non hanno alcun valore accademico.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata dal sottoscritto, esaminerà la posizione dei candidati rispetto al concorso, disponendo le eventuali esclusioni per difetto dei requisiti prescritti, sottoporrà agli esami i candidati, eserciterà il controllo sull'espletamento dei corsi e svolgerà tutti gli altri compiti inerenti alla scuola, di cui ai successivi articoli.

Art. 7.

I concorrenti verranno sottoposti, a cura dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici richiesti per l'ammissione in impiego ferroviario con la qualifica di ispettore.

I concorrenti stessi, con la firma che dovranno apporre in calce al certificato sanitario al termine della visita, si intenderanno edotti dell'esito della visita stessa; quelli dichiarati inidonei potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla predetta comunicazione, dovranno far pervenire al presidente della commissione (Servizio affari generali, piazza della Croce Rossa, Roma) apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma, presso il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno definitivamente dichiarati inidonei o che non avranno fatto pervenire la domanda di appello entro il termine perentorio sopra indicato, verranno esclusi dal concorso.

Art. 8.

Per i titoli di merito la commissione disporrà del punteggio seguente:

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati in tutti gli esami universitari superati, aggiungendo peraltro 4/10 di punto per ogni esame da sostenere in meno rispetto ai nove esami previsti al precedente art. 2;

2) sino a 3 punti per il voto riportato nell'esame di laurea;

3) sino a 3 punti per il complesso di altri titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni).

Art. 9.

L'esame di concorso consisterà in un colloquio su uno dei seguenti tre gruppi di materie, a scelta del candidato:

A) Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni.

B) Meccanica applicata alle macchine - Macchine.

C) Fisica tecnica - Elettrotecnica.

L'esame sarà svolto nella località e nei giorni che verranno indicati con apposita credenziale di invito.

Per l'effettuazione del colloquio, la commissione potrà essere integrata da docenti, designati allo scopo di intesa con le facoltà di ingegneria sedi dei concorsi.

Per la valutazione del colloquio, la commissione disporrà di 30 punti e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 18/30.

La votazione attribuita verrà immediatamente comunicata a ciascun candidato, unitamente al punteggio assegnatogli per i titoli di merito.

Art. 10.

La votazione complessiva ottenuta sommando i punti assegnati per i titoli con i punti attribuiti nel colloquio determinera la graduatoria di merito.

I candidati classificati ai primi trenta posti saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno ammessi quali allievi alla scuola professionale, rispettivamente nella sede della facoltà di ingegneria presso la quale, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno precisato di voler seguire i corsi.

Secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento previsto, verranno conferite borse di studio, ciascuna dell'importo di L. 300.000 (trecentomila). Tale importo sarà elevato a L 400.000 (quattrocentomila) per gli studenti iscritti, per l'anno accademico 1970-71, ad università diverse da quelle sedi dei corsi professionali e per coloro che, già laureati alla data del 30 novembre 1970, risultino alla data stessa residenti fuori della provincia ove si trova l'università sede dei corsi. Gli interessati dovranno comprovare tale loro posizione attraverso la presentazione del certificato di residenza in carta legale.

L'importo delle borse di studio, previo accantonamento di L. 100.000 (centomila), verrà corrisposto in quattro rate uguali entro i mesi da marzo a giugno 1971. La rata di marzo si riferirà alle presenze alle lezioni tenute dall'inizio dei corsi a tutto il 28 febbraio; le tre rate successive si riferiranno rispettivamente alle presenze alle lezioni tenute nei mesi di marzo, aprile, maggio. Le rimanenti L. 100.000 (centomila) verranno corrisposte dopo il 1° mese di effettivo servizio ferroviario.

Art. 11.

La scuola professionale comprenderà lo svolgimento dei corsi:

1) « Organizzazione ferroviaria »;

2) « Impianti ferroviari »,

per complessive trentasei lezioni per ciascun corso, nei locali e secondo gli orari che verranno stabiliti e resi noti d'intesa con le facoltà di ingegneria sedi dei corsi. Sentite le facoltà medesime verranno nominati i docenti e i rispettivi assistenti dei suindicati corsi.

Art. 12.

Oltre agli allievi vincitori del concorso di ammissione, ai corsi della scuola professionale saranno anche ammessi coloro che siano risultati idonei al concorso medesimo.

La frequenza ai corsi stessi, col superamento dei relativi esami, costituirà in ogni caso titolo di particolare valutazione in sede di partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione in impiego ferroviario, ovvero ai successivi eventuali concorsi a scuole professionali ferroviarie per laureati e laureandi in ingegneria.

Art. 13.

La frequenza ai corsi della scuola professionale è obbligatoria.

Saranno esclusi dalla concessione del rateo della borsa di studio coloro che, nel periodo cui il rateo stesso si riferisce in base al precedente art. 10, non avranno preso parte ad almeno 2/3 delle lezioni tenute per ciascun corso.

Saranno dichiarati decaduti quali allievi della Scuola ed esclusi dagli esami finali coloro che non avranno preso parte ad almeno 2/3 del complessivo numero di lezioni tenute per ciascun corso.

Art. 14.

I provvedimenti di cui sopra e quelli di cui al successivo art. 15 verranno adottati dalla commissione, la quale avrà altresì la potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni e potrà decidere la esclusione dal rateo della borsa di studio o dalla Scuola, di coloro che si rendessero eventualmente demeritevoli.

Art. 15.

La rinuncia, la decadenza o l'esclusione di allievi vincitori del concorso, qualora si verifichino entro il 30 giugno 1971, daranno luogo al subentro di altrettanti allievi idonei al concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito, purchè si trovino ad aver soddisfatto alle richieste condizioni di frequenza di cui all'art. 13.

Art. 16.

Per ciascun allievo verrà istituito un fascicolo individuale nel quale saranno inseriti i relativi atti.

Art. 17.

Nelle sessioni estiva ed autunnale avranno luogo gli esami sui due corsi professionali, nonchè sulle materie universitarie di cui al precedente art. 5. A tal fine, la commissione esaminatrice potrà essere eventualmente integrata da docenti dei rispettivi corsi e materie.

Per sostenere gli esami gli interessati dovranno avanzare, rispettivamente entro il 20 maggio e 20 settembre 1971, apposita domanda al presidente della commissione. Le date degli esami verranno direttamente comunicate ai soli allievi che avranno prodotto la relativa domanda.

Gli esami si intendono superati dai candidati cui sia stata attribuita una votazione non inferiore a 18/30. E' consentita la ripetizione, nella sessione autunnale, di esami sostenuti con esito sfavorevole nella sessione estiva, solo sulle materie universitarie di cui al precedente art. 5.

Art. 18.

La commisione formulerà una prima graduatoria di merito comprendente gli allievi che entro il 30 giugno 1971 siano in possesso della laurea ed abbiano superato gli esami sui corsi professionali di cui all'art. 11 ed eventualmente quelli sulle materie di cui all'art. 5.

La commissione medesima formulerà successivamente altre tre graduatorie di merito, comprendenti coloro che si trovino nelle condizioni di cui sopra rispettivamente al 31 agosto 1971, 31 dicembre 1971, 10 maggio 1972.

Nelle due prime graduatorie di cui ai precedenti comma potranno essere altresì compresi, se laureati, gli eventuali allievi vincitori del concorso per la scuola professionale 1969-70, i quali, pur avendo superato gli esami di cui agli articoli 5 e 11 nelle previste sessioni, non abbiano acquisito titolo ad essere inclusi nelle graduatorie del concorso stesso esclusivamente perchè non ancora in possesso della laurea.

Le graduatorie saranno determinate dalla somma dei punti spettanti in base ai seguenti criteri:

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati sia nel colloquio di cui al precedente art. 9, sia in tutti gli esami universitari sostenuti per il conseguimento della laurea ed in quelli di cui al precedente art. 5 eventualmente sostenuti presso la scuola professionale;

2) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati negli esami finali sui corsi professionali di cui all'art. 11;

3) da 30 a 50 punti per il voto riportato nell'esame di laurea.

Per l'inserzione in una qualsiasi delle graduatorie indicate gli allievi interessati dovranno far pervenire entro la corrispondente data certificato universitario con votazione di laurea e di tutti gli esami superati.

Art. 19.

L'assunzione in impiego ferroviario verrà disposta in relazione alle disponibilità dei posti in organico del personale direttivo ai sensi e nei limiti dei comma 3° e 4° dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e previa applicazione delle norme vigenti sulle preferenze e sulle riserve

dei posti nelle ammissioni a pubblico impiego ed avrà luogo nella qualifica di ispettore in prova, secondo l'ordine di collocazione nelle quattro graduatorie di merito e previo totale esaurimento di ciascuna delle graduatorie precedenti.

L'assunzione stessa - che resta subordinata alla produzione, da parte degli interessati, dei documenti di rito ed all'esito favorevole di un nuovo accertamento dei requisiti fisici richiesti, nonchè all'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione a pubblico impiego - verrà effettuata con assegnazione dello stipendio iniziale della qualifica, nonchè delle altre competenze spettanti al personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio.

Art. 20.

Durante l'anno del servizio di prova gli assunti saranno tenuti a conseguire, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, pena la revoca del provvedimento di nomina in prova, con conseguente licenziamento.

Roma, addì 8 settembre 1970

Il direttore generale: FIENGA

ALLEGATO *A*

(Su carta legale)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Io sottoscritto (1) . nato il . a . (provincia di .) residente a . presa conoscenza del bando di concorso per titoli ed esame emanato in data . . per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso le facoltà di ingegneria di Bologna, Napoli e Trieste, domando di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel relativo bando.

Dichiaro inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se: riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra pubblica amministrazione (in caso diverso specificare il servizio prestato, il periodo, le località relative e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego);

di prescegliere, per l'esame di concorso cui verrò sottoposto in base all'art. 9 del bando, il seguente gruppo di materie: . (indicare: *A* o *B* o *C*), e precisamente . (specificare le materie);

di seguire i corsi della scuola professionale presso la facoltà di ingegneria di . . (precisare se Bologna o Napoli o Trieste).

Allego un certificato rilasciato dall'Università degli studi di . dal quale risultano tutti gli esami sostenuti ed i voti riportati, nonchè (eventualmente) il numero degli esami mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. (Nel certificato medesimo, od in altro certificato aggiuntivo da produrre, dovrà anche risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti che hanno sostenuto favorevolmente tutti gli esami previsti per il conseguimento della laurea, la espressa precisazione di tale situazione da parte dell'università; per gli studenti in genere, l'anno di corso cui sono iscritti per il 1970-71 o sono stati iscritti per il 1969-70).

Mi dichiaro a perfetta conoscenza che qualora il predetto certificato (o certificati) dell'Università non fosse conforme a quanto prescritto dal Bando di concorso, non potrà essere preso in considerazione al fine dell'ammissione al concorso stesso.

Allego inoltre i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di merito:

1 . . . .
2 . . . .
3 . . . .
(ecc.)

Preciso che mi impegno, qualora non lo abbia già fatto nello svolgimento del piano di studi da me seguito, a frequentare, ed in tal caso presso l'Università come sopra prescelta, i corsi di «Tecnica ed economia dei trasporti» (è considerata equivalente la materia «Trasporti I») e di «Trazione elettrica» (è considerata equivalente la materia «Trazione e propulsione») di cui all'art. 5 del bando di concorso e di sostenere i relativi esami presso la scuola professionale delle ferrovie dello Stato.

Chiedo infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso mi venga fatta al sottoindicato indirizzo e mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni di abitazione, riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (2).

Indirizzo . . . . . . numero di codice postale

Data . . . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale o da altre autorità di cui all'art. 3 del «Bando» di concorso)

Allegato n. . . .

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello, il cognome e il nome.

(2) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(8909)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a sette posti di infermiera fisioterapista, categoria esecutiva, ruolo «infermiere fisioterapiste delle case di cura».

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a sette posti di infermiera fisioterapista nel ruolo «infermiere fisioterapiste delle case di cura».

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto;

B) diploma di fisioterapista conseguito in seguito alla frequenza del relativo corso di specializzazione di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098;

C) età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 35 anni, salvo le elevazioni di legge;

D) buona condotta morale e civile.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

E) cittadinanza italiana;

F) godimento dei diritti politici;

G) idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *C*) è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzate o assimilate alle operazioni della guerra 1940-45, per le partigiane combattenti, per le cittadine deportate o internate dal nemico, per le profughe di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni ed estensioni, e per tutte coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) di due anni per coloro che siano coniugate alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per le decorate di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare e per le promosse per merito di guerra;

2) per le capo di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; la elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*) salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per le mutilate ed invalide di guerra e per tutte coloro alle quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

2) per le mutilate ed invalide civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e le orfane di guerra, per le vedove e le orfane di caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

4) per le mutilate e le invalide del lavoro e per le orfane e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Le dipendenti a rapporto d'impiego in servizio presso lo istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui trattasi possono partecipare al concorso stesso in deroga al limite di età.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata e secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I) in Roma 00100, viale dell'Agricoltura - EUR, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta e stabilita dal timbro a data apposto dall'istituto.

Non saranno ammesse al concorso quelle candidate le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Parimenti non saranno ammesse al concorso quelle candidate che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per le dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Art. 5.

Presentazione dei titoli professionali - Termini e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli, di cui al successivo art. 8, le concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso, con elenco in duplice copia, i certificati comprovanti il possesso dei titoli professionali che esse riterranno opportuno produrre nel loro interesse (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.).

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto e, qualora il numero delle candidate lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 7.

Prove d'esame

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla commissione giudicatrice, consisteranno in una prova scritta, in una pratica e in una orale su nozioni di fisiochinesiterapia.

La prova orale inoltre verterà anche su nozioni generali sulla organizzazione sanitaria degli enti previdenziali italiani con particolare riferimento a quella dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettuerà la prova scritta saranno comunicati in tempo utile alle candidate ammesse al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Votazioni minime

Le candidate che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette punti su dieci saranno ammesse alla prova pratica e alla prova orale.

Saranno considerate idonee le candidate che avranno riportato nella prova pratica e nella prova orale una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i dieci punti. La commissione giudicatrice del concorso stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta, nella prova pratica e nella prova orale.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferite nell'ordine:

1) le insignite di medaglia al valore militare;
2) le mutilate ed invalide di guerra ex combattenti;
3) le mutilate ed invalide per fatti di guerra;

4) le mutilate ed invalide per servizio;
5) le mutilate ed invalide del lavoro;
6) le orfane di guerra;
7) le orfane dei caduti per fatti di guerra;
8) le orfane dei caduti per servizio;
9) le orfane dei caduti sul lavoro;
10) le ferite in combattimento;
11) le insignite di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè le capo di famiglia numerosa;
12) le figlie dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) le figlie dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) le figlie dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) le figlie dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) le combattenti od equiparate;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;
22) le coniugate, con riguardo al numero dei figli;
23) le mutilate ed invalide civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugata, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Le candidate che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, sotto pena di decadenza dai relativi benefici, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza per la nomina sopra elencati, redatti in conformità delle disposizioni al riguardo vigenti.

Le candidate potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venute in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria delle vincitrici e quella delle idonee del concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, tenendo conto delle riserve di posti previste in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte delle vincitrici e visita medica

La graduatoria di merito e la graduatoria delle vincitrici e delle idonee del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine le candidate risultate vincitrici dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio ovvero il documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è consentita la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) diploma di infermiera fisioterapista conseguito in seguito alla frequenza del relativo corso di specializzazione di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098;

c) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito con certificato di nascita.

Le concorrenti, le quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a' termini del precedente art. 9;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che la candidata è cittadina italiana;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorsa in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'amministrazione inviterà le candidate, utilmente collocate in graduatoria, presso l'ospedale più vicino alla residenza delle candidate stesse, perchè, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi di particolari categorie, siano sottoposte a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per le vincitrici in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*) e *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerate dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 11.

Assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina delle vincitrici.

Le candidate che, pur avendo superato le prove di esame, non risultino comprese tra le vincitrici, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del comitato esecutivo, da pubblicarsi nel «Bollettino ufficiale del personale» dello istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto stesso.

Le vincitrici dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

Le vincitrici che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno considerate rinunciatarie al posto.

Alle candidate nominate verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

Carta bollata

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Viale dell'Agricoltura - 00100 ROMA (EUR)

La sottoscritta . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nata a . . il . . (2) domanda di essere ammessa a partecipare al concorso a sette posti di infermiera fisioterapista nel ruolo « infermiere fisioterapiste delle case di cura ».

A tal fine la sottoscritta dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito il . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . (indirizzo della scuola o istituto);

e) di essere in possesso del diploma di infermiera fisioterapista conseguito in seguito alla frequenza del relativo corso di specializzazione ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, svoltosi presso . . in . dal . . al . ;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età in base al titolo . . (5);

g) di essere residente nel comune di . provincia di . . (6).

La sottoscritta unisce alla presente domanda i titoli che intende far valere, corredati dal relativo elenco in duplice copia.

In caso di nomina la sottoscritta è disposta a raggiungere qualsiasi residenza.

La sottoscritta chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . .
(comprensivo del codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma . .
(da autenticarsi da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario indicato dal sindaco) (8)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S., indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritte nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(7) Le dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) Per le dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Visto, *il presidente*: FANELLI

(8966)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per la Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, ad assistente di gastroenterologia è costituita come segue:

Presidente:

Carusio dott. Ettore, medico provinciale capo.

Componenti:

Beretta Anguissola dott. prof. Alessandro, direttore dello istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della Università di Torino;

Buttò dott. Mario, primario dell'ospedale generale di Pordenone;

Arullani dott. Carlo, primario dell'ospedale S. Camillo di Roma;

Santilli dott. Enzo, primario dell'Ospedale Maggiore Ca' Granda (Milano) Niguarda.

Segretario:

Limata dott. Giovanni, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di gastroenterologia per la Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria si svolgerà a Napoli il giorno 24 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 54

(9097)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia è costituita come segue:

Presidente:

Eboli dott. Vincenzo, medico provinciale capo.

Componenti:

Buonomo dott. prof. Lorenzo, direttore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Bari;

Camarri dott. Eraldo, primario dell'ospedale della Misericordia, Grosseto;

Campana dott. Claudio, primario dell'ospedale S. Giovanni, Roma;

Salvi dott. Augusto, primario dell'Ospedale civile di Vasto (Chieti).

Segretario:

Tripodi dott. Giovanni, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di grastroenterologia per la Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia si svolgerà a Milano il giorno 24 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 57

(9096)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, è costituita come segue:

Presidente:

Arci dott. Francesco, medico provinciale capo.

Componenti:

Cazzullo dott. prof. Carlo Lorenzo, direttore dell'istituto di psichiatria dell'Università di Milano;

Martelli dott. Francesco, primario dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara;

Londrillo dott. Agostino, primario dell'Ospedale civile San Massimo di Penne (Pescara);

Crosato dott. Francesco, primario dell'ospedale infantile Angeli Custodi, di Trento.

Segretario:

Marzano dott. Riccardo, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame regionale ad aiuto di neuropsichiatria infantile si svolgerà a Roma il giorno 24 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 46

(9098)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, è costituita come segue:

Presidente:

Quarta dott. Oronzo, medico provinciale capo.

Componenti:

Lunedei dott. prof. Antonio, direttore della clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Firenze;

Del Piano dott. Elio, primario dell'ospedale civile S. M. Maggiore di Treia (Macerata);

Benatti dott. Carlo, primario dell'ospedale Madonna del Soccorso di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Baronchelli dott. Alessio, primario dell'ospedale civile di Asola (Mantova).

Segretario:

Balla dott. Annunziata, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame regionale ad aiuto di nefrologia si svolgerà a Roma il giorno 25 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 68

(9099)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato appprovato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 3 giugno 1970, relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, è costituita come segue:

Presidente:

Eboli dott. Vincenzo, medico provinciale capo.

Componenti:

Vendramini dott. prof. Renzo, direttore dell'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova;

Neri dott. Walter, direttore sanitario dell'Ospedale Mauriziano Umberto I, di Torino;

Pennino dott. Gennaro, direttore sanitario degli ospedali civili riuniti « G. Rummo »;

Botturi dott. Giorgio, direttore dell'ospedale di circolo Santa Maria delle Stelle, Melzo (Milano).

Segretario:

Tripodi dott. Giovanni, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame regionale ad ispettore sanitario per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia si svolgerà a Milano il giorno 25 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 70

(9100)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per la Sicilia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 5 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato appprovato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 3 giugno 1970, relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per la Sicilia, è costituita come segue:

Presidente:

Realmuto dott. Edoardo, ispettore generale medico.

Componenti:

Cefalù dott. prof. Mariano, direttore dell'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania;
Padova dott. Michele, direttore sanitario degli Ospedali riuniti di Matera;
Lucini dott. Riccardo, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Rieti;
Spizzirri dott. Luigi, direttore sanitario dell'ospedale civile SS. Annunziata di Taranto.

Segretario:

Traina dott. Pietro, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame regionale ad ispettore sanitario per la Sicilia si svolgerà a Palermo il giorno 25 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 52

(9101)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 9-16 aprile 1970, n. 15-16, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1970, registro n. 20, foglio n. 323, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(8971)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine utile per la presentazione delle istanze di ammissione al concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 10061 del 6 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1970, al registro n. 10, foglio n. 139, col quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a 15 posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 17 giugno 1970;
Considerata l'opportunità di differire al 31 ottobre 1970 il termine per la presentazione delle istanze di ammissione al concorso in parola ai fini di consentire la partecipazione di un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle istanze di ammissione al concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, indetto con decreto ministeriale n. 10061 del 6 marzo 1970 citato nelle premesse è differito al 31 ottobre 1970.

Roma, addì 5 settembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1970
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 61

(8860)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a venti posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del Magistrato per il Po di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1970, n. 18358, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1970, al registro n. 10, foglio n. 141, con il quale è stato indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venti posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione ricadenti nella giurisdizione del Magistrato per il Po di Parma;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venti posti di ingegnere in prova nel

ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione ricadenti nella giurisdizione del Magistrato per il Po di Parma, è costituita come appresso:

Presidente:

Marotta dott. Guido, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Morselli dott. ing. Ugo, ispettore generale del genio civile;

Sortino dott. ing. Lamberto, ingegnere capo del genio civile;

Supino prof Giulio, ordinario f. r. di idraulica nell'Università di Bologna;

Zanoboni prof. Osvaldo, ordinario di scienza delle costruzioni nell'Università di Bologna;

Pizzaferri prof.ssa Ernestina, insegnante di ruolo presso l'istituto tecnico commerciale « Melloni » di Parma, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingua inglese;

Beda prof. Guerrino, insegnante di ruolo presso il liceo scientifico di Parma, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingua tedesca.

Segretario:

Bielli dott. Valfredo, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale.

Alla presunta spesa di L. 300.000 occorrenti per il funzionamento della commissione predetta, si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso limitatamente a L. 10.000 e per il restante importo di L. 290.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 5 agosto 1970

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1970
Registro n. 16, *foglio n.* 296

(8884)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1970, n. **9.**

Distacco delle frazioni di Bolentina e Montes dal comune di Monclassico e loro aggregazione al comune di Malè.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 21 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le frazioni di Bolentina e Montes, con le rispettive circoscrizioni territoriali, sono distaccate dal comune di Monclassico ed aggregate al comune di Malè.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni territoriali disposte con l'art. 1 della presente legge, saranno regolati dalla Giunta provinciale di Trento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento addì 13 luglio 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1970, n. **10.**

Nuove norme riguardanti l'orario di lavoro del personale salariato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 21 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'orario normale di lavoro del personale regionale inquadrato nel ruolo organico del personale operaio è di quaranta ore effettive settimanali così ripartite:

otto ore per tutti i giorni feriali eccetto il sabato.

Ferma restando la durata di quaranta ore effettive settimanali, potrà essere disposta, nell'arco dell'anno, una diversa ripartizione dell'orario di lavoro in relazione alle esigenze di lavori da eseguire.

La paga è corrisposta mensilmente in ragione di un dodicesimo di quella annua stabilita dalle disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti della Regione.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme della legge statale 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della legge medesima nel « Bollettino Ufficiale ». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 13 luglio 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1970, n. **11.**

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 21 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 8 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, modificato dall'art. 8 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere regionale ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, le parole « chi ricopre la carica di consigliere regionale », sono soppresse.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 13 luglio 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1970, n. **12**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, concernente norme sul servizio antincendi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 21 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle organiche del personale permanente del servizio antincendi - ruolo speciale sottufficiali e vigili, di cui alla legge regionale 2 settembre 1965, n. 8, sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

Per la copertura dei nuovi posti sarà provveduto mediante due concorsi, il primo dei quali sarà indetto, per la metà dei posti stessi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La gestione finanziaria di ciascun Corpo permanente è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e costituito da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente, da un funzionario della carriera direttiva del ruolo speciale della Ragioneria generale della Regione e da un funzionario di ruolo della carriera direttiva delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla giunta provinciale competente per territorio. Per ogni membro effettivo, escluso il presidente, viene nominato un membro supplente.

Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni e viene nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Il collegio esamina e riferisce al consiglio di amministrazione della Cassa regionale antincendi sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per l'accertamento del regolare andamento della gestione del Corpo.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi devono essere sottoposti all'esame del collegio dei revisori almeno quindici giorni prima della riunione del consiglio di amministrazione della Cassa regionale antincendi dedicata alla loro approvazione.

La giunta regionale determina gli emolumenti da corrispondere ai membri del collegio dei revisori.

La composizione del collegio dei revisori del Corpo dei vigili del fuoco di Bolzano deve adeguarsi alla composizione etnica del consiglio provinciale di Bolzano.

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, in sostituzione dell'indennità richiamata dalla legge 9 luglio 1967, n. 573, ai sommozzatori appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano, sono corrisposte, prescindendo dalla qualifica o grado e indipendentemente dal tipo di autorespiratore usato, le seguenti indennità orarie lorde di immersione:

lire 2500 per interventi;

lire 500 per addestramento o allenamento.

Art. 4.

L'onere per l'attuazione della presente legge è determinato in lire 68 milioni in ragione d'anno.

Alla copertura della spesa di lire 34 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1970 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

Alla maggiore spesa di lire 34 milioni rispetto all'anno 1970, a carico degli esercizi successivi, si fa fronte con una aliquota delle disponibilità di bilancio derivanti dall'incremento naturale del gettito dell'imposta erariale sul consumo di energia elettrica e di gas, riscosso in Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 13 luglio 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

Personale permanente del servizio antincendi

RUOLO SOTTUFFICIALI E VIGILI

Corpo dei vigili del fuoco di Trento

Ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
271	Maresciallo di 1ª classe	1
229	Maresciallo di 2ª classe	2
202	Maresciallo di 3ª classe	3
180	Brigadiere	12
157	Vice brigadiere	
173	Vigile scelto	32
146	Vigile	
	TOTALE	50

Corpo dei vigili del fuoco di Bolzano

Ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
271	Maresciallo di 1ª classe	1
229	Maresciallo di 2ª classe	2
202	Maresciallo di 3ª classe	3
180	Brigadiere	12
157	Vice brigadiere	
173	Vigile scelto	32
146	Vigile	
	TOTALE	50

(8615)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.